

Indicazioni per la predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014).

PREMESSA

Il 7 gennaio 2013 è entrata in vigore la Direttiva europea relativa alle emissioni industriali (Dir. 2010/75/UE – Industrial Emissions Directive); la stessa è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 46/2014 che ha integrato e modificato il D. Lgs. 152/06.

In data 6 maggio 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2014/C 136/01) la comunicazione recante le "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali"; dette linee guida sono state recepite in Italia con il DM n. 272 del 13.11.2014, il cui allegato 1 riporta la "procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento".

Fatto salvo quanto riportato nell'allegato 1 al DM 272/2014, con il presente documento si intendono fornire ai Gestori delle installazioni lombarde elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 ulteriori indicazioni operative per la predisposizione della procedura di verifica cui all'articolo 3, comma 2 del DM medesimo; dette indicazioni operative potranno essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative comunitarie e/o nazionali, ovvero qualora se ne riscontrasse l'esigenza e/o l'opportunità in esito alle verifiche svolte da ARPA su tale documentazione.

Si rammenta che come riportato nell'allegato 1 alla presente delibera, nell'ambito dell'attività di controllo ordinario svolta presso le Aziende, ARPA valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportate nella verifica con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione all'Autorità Competente; sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria di ARPA, l'AC potrà richiedere al Gestore la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata oppure della Relazione di Riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità. Per esigenze di programmazione (programma ispezioni ambientali ordinarie ex art. 29—decies, comma 11-bis del d.lgs. 152/06, DGR 18.02.2015, n. 3151) e di organizzazione delle attività ispettive in loco di ARPA, nonché per garantire equità ed omogeneità nell'effettuazione dei medesimi controlli presso le installazioni AIA, l'attività di valutazione della verifica di sussistenza in argomento verrà svolta a partire da gennaio 2017 in occasione della prima visita ispettiva ordinaria utile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano di seguito i riferimenti normativi ad oggi disponibili per la corretta predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento:

- Direttiva Europea 2010/75/UE del 24 novembre 2010 "Industrial Emissions Directive" (detta in seguito IED) – art. 3, paragrafo 19, e art. 22, paragrafi 1 e 2;
- Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548 e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE 1907/2006 (CLP);

- Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento (GUUE del 06.05.2014, C136/01)
- D.Lgs. 152/06 (detto in seguito TUA – testo unico ambientale) – artt. 5, 29-ter, 29-sexies;
- DM n. 272 del 13 novembre 2014;
- Circolare MATTM n. 22295/GAB del 27/10/2014 – punto 5 (detta in seguito 1° circolare);
- Circolare MATTM n. 12422/GAB del 17/06/2015 – punto 12 (detta in seguito 2° circolare).

DEFINIZIONI

SOSTANZE PERICOLOSE: come definite all' articolo 1, lett. v-octies del d.lgs. 152/06

SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI: come definite al paragrafo 4.2 delle linee guida CE (GUCE del 06.05.2014 – atto n.136/3) ovvero si intendono le sostanze o miscele definite all'art. 3 del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.

QUANTITÀ MASSIMA USATA O PRODOTTA: in generale si intende la quantità di sostanze pericolose riferite alla capacità produttiva massima dell'installazione (capacità di progetto di cui al Quadro B dell'AIA); laddove il quantitativo di sostanze pericolose calcolato con riferimento alla capacità produttiva massima dell'installazione non sia rappresentativo ovvero non sia tecnicamente raggiungibile (ad esempio nel caso di processi produttivi multi-purpose o batch), il gestore potrà, dandone adeguata motivazione, determinare i quantitativi in argomento facendo riferimento all'effettivo utilizzo di materie prime e produzione di semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati, a partire dal 2008, nell'anno di massima produzione. In caso di materie prime e semilavorati/intermedi/prodotti autorizzati ma non prodotti dal 2008 in poi si dovrà fare riferimento alla capacità di progetto oppure a dati precedenti opportunamente documentati.

FAC SIMILE DI VERIFICA DI SUSSISTENZA

Come esplicitato nell'allegato 1 alla presente delibera, il Gestore è tenuto ad inviare la procedura, ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014, di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento all'Autorità Competente e ad ARPA.

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni sulle modalità di redazione della suddetta procedura di verifica.

Si fa presente, altresì, che sui siti web di Regione Lombardia (<http://www.reti.regione.lombardia.it> (sezione AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale)) e di ARPA Lombardia (ita.arpalombardia.it alla Sezione Imprese) viene resa disponibile la modulistica in formato Excel per la redazione delle tabelle 1, 2 e 3 di seguito previste nonché le istruzioni per la relativa compilazione.

I. INTRODUZIONE

Il Gestore descrive brevemente il ciclo produttivo in relazione alle attività soggette ad AIA (indicare anche il codice IPPC) e alle attività tecnicamente connesse.

II. FASE 1: identificazione delle sostanze pericolose

Il Gestore è tenuto ad identificare ed elencare tutte le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate (intese come materie prime, prodotti, semilavorati, sottoprodotti, compresi intermedi di reazione, emissioni o rifiuti) dall'installazione; le sostanze pericolose da prendere in considerazione sono quelle relative alle attività elencate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 ed alle attività tecnicamente connesse.

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:

- sostanze pericolose usate - si intendono le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo quali ad esempio materie prime in forma di sostanze e/o miscele;
- sostanze pericolose prodotte - si intendono tutte le sostanze e/o miscele derivanti dal ciclo produttivo intese come prodotti, semilavorati, sottoprodotti e intermedi.
- sostanze pericolose rilasciate - considerato che:
 - al momento, né la normativa di riferimento europea né quella nazionale riportano una definizione di "sostanze pericolose rilasciate",
 - la definizione di "sostanza pericolosa" ai fini degli obblighi sulla relazione di riferimento rimanda all'art. 2, punti 7 e 8, del Regolamento Europeo n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. e non è pertanto applicabile ai rifiuti,

in attesa di indirizzi a livello comunitario e/o nazionale per la corretta individuazione e quantificazione delle sostanze rilasciate, intese anche come emissioni e rifiuti, si ritiene che non debba essere effettuata da parte del Gestore alcuna verifica qualitativa e quantitativa in tal senso.

Per le sostanze identificate con nomi commerciali dovranno essere indicati i componenti chimici e le indicazioni di pericolo (H) riportati nella scheda di sicurezza (SDS) al punto 2, mentre per le miscele si dovrà indicare il contenuto percentuale dei componenti chimici principali ed utilizzare l'indicazione di pericolo (H) indicata nella relativa scheda di sicurezza al punto 2; non dovranno essere effettuate valutazioni in merito ai singoli componenti costituenti la miscela.

Per quanto sopra premesso, il Gestore dovrà predisporre una tabella riportante TUTTE le sostanze pericolose usate o prodotte nell'installazione indicando per le stesse tutte le indicazioni di pericolo.

A tal fine, si fornisce la Tabella 1 da utilizzare con le seguenti precisazioni:

- *N. progressivo* - identificare ogni sostanza con un numero progressivo che accompagnerà tale sostanza per tutto il documento di verifica;
- *Tipologia* - la categoria merceologica, macro categoria o il nome commerciale della materia prima/intermedio/prodotto ecc.;
- *Denominazione* - il nome della materia prima/intermedio/prodotto ecc. o i costituenti della miscela;
- *CAS* - il numero CAS è il Chemical Abstract Service Registry number che identifica la sostanza univocamente (riportato al punto 1 della SDS);
- *Numero INDEX (per le sostanze)*- harmonised classification and labelling index number (annex VI – reg. CLP) (riportato al punto 1 della SDS);
- *EC number* – European community number (riportato al punto 1 della SDS);
- *Stato fisico* - gassoso, liquido, solido;
- *Indicazioni di pericolo* - le indicazioni H riportate al punto 2 della scheda di sicurezza della materia prima/intermedio/prodotto ecc. comprese le miscele.

N. Progressivo	Tipologia	Denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo
1							
...							

Tabella 1 – elenco delle sostanze e miscele pericolose usate o prodotte nell'installazione

A titolo di esempio si riporta la tabella compilata:

N. Progressivo	tipologia	Denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0			Liquido	H351, H332, H312, H302, H319, H335, H315, H317
2	Combustibile di riserva	Olio combustibile	68476-33-5			Liquido	H332, H350, H361d, H373, H410
3	Paraflu 11	Etilen glicole 47-53% Sodio benzoato 1-3% Tetraborato di sodio pentaidrato 0.5-1.5% Sodio nitrito max 0.2%	Non applicabile (NA)	NA	NA	Liquido	H272, H301, H302, H373, H319, H400

III. FASE 2: quantitativi

Il DM 272/2014 prevede che, nell'elenco delle sostanze pericolose indicate alla fase 1 nella Tabella 1, vengano identificate le sostanze pericolose con le indicazioni di pericolo di cui alla successiva tabella A.

CLASSE	INDICAZIONE DI PERICOLO	SOGLIA Kg/anno o dm ³ /anno
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1.000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10.000

Tabella A – soglie relative alle varie classi come indicato in Allegato 1 del DM 272/2014

Il Gestore deve pertanto rielaborare l'elenco di cui alla Tabella 1, eliminando le sostanze classificate pericolose con indicazioni di pericolo diverse da quella di cui alla Tabella A, e

predisporre la Tabella 2, di seguito riportata, nella quale devono essere riportate, per ciascuna classe e per ciascuna indicazione di pericolo, la quantità massima usata o prodotta.

A tal fine si precisa che:

- per più sostanze pericolose appartenenti alla stessa classe si effettua la somma delle quantità;
- qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate in classi differenti, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in ciascuna di esse; in questo senso una sostanza/miscela potrà trovarsi contemporaneamente in più classi di pericolosità;
- qualora una sostanza/miscela presenti più indicazioni di pericolo riportate nella stessa classe di pericolo, il relativo quantitativo dovrà essere riportato in detta classe solo una volta.

I valori così ottenuti devono essere confrontati con le soglie di cui alla tabella A.

Si fornisce di seguito il modello della Tabella 2 intendendo per:

- classe - la classe come riportata nella tabella A di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014;
- tipologia/denominazione - tipologia per le miscele (in pratica il nome commerciale) e la denominazione per le sostanze (nome chimico e non commerciale);
- quantitativo in kg/anno o dm³/anno riferito alla massima capacità produttiva;
- totale quantitativi - somma delle quantità per singola classe da confrontare con la soglia;

Classe	Indicazione di pericolo	n. progressivo	Tipologia / denominazione	Quantitativo	Totale dei quantitativi	Soglia di cui al DM 272/2014
1	H350, H350(i), H351, H340, H341					≥ 10 kg/anno o dm ³ /anno
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360 (f), H361(de)*, H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57					≥ 100 kg/anno o dm ³ /anno
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372					≥ 1.000 kg/anno o dm ³ /anno
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58					≥ 10.000 kg/anno o dm ³ /anno

NOTA*: H361(de) nel regolamento CLP non è presente. Si presume che tale dicitura sia un mero errore materiale. Pertanto si consiglia ai Gestori di intenderlo come H361(d) - Sospettato di nuocere al feto.

Tabella 2 – elenco delle sostanze pericolose usate o prodotte nell'installazione con indicazioni di pericolo indicate nell'Allegato 1 al DM 272/2014

IV. FASE 3 – valutazione della reale possibilità di contaminazione delle sostanze di cui alla Tabella 2

Obiettivo di questa fase è la valutazione, per ogni sostanza che ha determinato o concorso al superamento delle soglie di cui al punto precedente, della reale possibilità di

contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee. Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto di:

- a. proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore) delle sostanze pericolose;
- b. caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione (granulometria dello stato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda);
- c. particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines).

Pertanto il Gestore dovrà affrontare ogni singolo punto (lettere a, b, c) per ogni sostanza pericolosa indicata in tabella 2 che ha determinato o concorso al superamento delle soglie di cui al punto precedente.

A riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Proprietà chimico-fisiche (persistenza, solubilità, degradabilità, pressione di vapore)

La persistenza in terreno e ambiente acquatico, la degradabilità, la solubilità e la volatilità sono valutate sulla base dei dati disponibili nelle schede di sicurezza (SDS) fornite dai fornitori o sul sito web dell'ECHA; come fonti di riferimento alternative, in caso di indisponibilità dei dati nelle SDS e nel sito ECHA, si potrà far riferimento, per esempio, ai risultati dell'analisi del rischio chimico o a dati di letteratura. Le fonti di riferimento utilizzate, diverse dalle schede di sicurezza e dal sito web dell'ECHA, dovranno essere dichiarate e riconosciute a livello nazionale e/o internazionale.

Per ogni sostanza/miscela pericolosa che comporta o contribuisce al superamento delle soglie di cui sopra, devono quindi essere indicate le proprietà chimico-fisiche con la compilazione della seguente tabella:

SOSTANZE / MISCELE PERICOLOSE								
Sostanza / Miscela			Persistenza (si/no)	Biodegradabilità (si/no)	Solubilità		Volatilità	
n. progressivo	Tipologia/denominazione	Stato fisico			Valore (mg/l)	si/no o	Valore (kPa o mmHg)	si/no

Note alla tabella:

- 1) Persistenza: secondo i criteri di definizione all'allegato 13 del regolamento 1907/2006 e smi (REACH)
- 2) Biodegradabilità: secondo i criteri di definizione dell'annex I.4.1.2.9.3. del regolamento 1272/2008 e smi (CLP)
- 3) Sostanza solubile/insolubile: riportare il valore di solubilità in acqua in mg/l e alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica)
- 4) Sostanza volatile/non volatile: esprimere il valore di tensione di vapore in kPa o mmHg alla temperatura in °C in cui è stato misurato (di norma 20-25 °C e pressione atmosferica)


Le sostanze pericolose con stato fisico "gassoso", che a temperatura ambiente non formano prodotti di degradazione solidi o liquidi a seguito del loro rilascio nell'ambiente, vengono di norma escluse in quanto volatili (verificare pertanto la volatilità delle stesse a temperatura ambiente) ovvero per le stesse si può sostenere che non vi è la reale possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee.

b) Caratteristiche idrogeologiche del sito a scala locale (granulometria dello stato insaturo, presenza di strati impermeabili, soggiacenza della falda)

Il Gestore deve fornire un quadro sintetico delle caratteristiche del suolo/sottosuolo all'interno del perimetro dell'installazione.

Tali informazioni devono essere corredate da una cartografia della vulnerabilità e delle caratteristiche del suolo/sottosuolo anche attraverso sezioni idrogeologiche. Tale cartografia può essere omessa se già inviata ad ARPA o alla Autorità Competente per altri adempimenti (autorizzazione pozzi, predisposizione di nuovi piezometri, attività di cui al titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 ecc.); in tal caso si deve specificare la data di invio e se disponibile un protocollo aziendale oppure copia della PEC inviata.

A riguardo si riporta di seguito un esempio della rappresentatività minima richiesta:



Qualora non sia disponibile la cartografia della vulnerabilità e delle caratteristiche del suolo/sottosuolo di cui sopra, il Gestore potrà fare riferimento allo studio geologico allegato al PGT vigente del Comune/Comuni su cui è ubicata l'installazione AIA.

Il Gestore infine dovrà riportare le conclusioni della valutazione in base ai dati sopra indicati.

c) Particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, pipelines)

Il Gestore deve fornire una valutazione delle misure di gestione messe in atto per ridurre/eliminare il rischio di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate o prodotte. In particolare, per le varie sostanze pericolose dovrà essere valutato/a:

- il posizionamento;
- la metodologia di contenimento applicata (bacino di contenimento, serbatoio a doppia parete, ...);
- la tipologia di pavimentazione su cui vengono posizionate e movimentate;
- la/e procedura/e messe in atto per il monitoraggio dei contenitori, dei sistemi di contenimento e delle pavimentazioni;
- la/e procedura/e di intervento in caso di sversamento;
- la tipologia di movimentazione (pipelines, condotte fisse o mobili, aeree, ...);
- la manutenzione effettuata sulle strutture di contenimento, sui contenitori / serbatoi, sulle condotte, ecc..

Di seguito si riporta la tabella illustrativa, esemplificativa e non esaustiva, degli ambiti di valutazione minimi che devono essere presentati; il Gestore, a riguardo, può implementare la tabella con le specifiche della propria realtà.

Si precisa che potranno essere scelte più opzioni nello stesso ambito di valutazione.

Ambito di valutazione	Realtà aziendale	note
posizionamento	<input type="checkbox"/> Assenza di stoccaggio	Ad esempio per alcuni intermedi prodotti ma utilizzati direttamente nel ciclo produttivo. Indicarne la motivazione
	<input type="checkbox"/> in luogo chiuso	Ad es. capannone
	<input type="checkbox"/> in luogo aperto	Ad es. piazzola
	<input type="checkbox"/> in luogo coperto	Ad es. sotto tettoia
	<input type="checkbox"/> In luogo scoperto	Ad es. senza tettoia e soggette alle intemperie

Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
Contenimento	<input type="checkbox"/> Contenitore a singola parete	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare la tipologia: se cisternetta, serbatoio interrato o fuori terra, parte di impianto ecc..
	<input type="checkbox"/> Contenitore a doppia parete	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare la tipologia: se cisternetta, serbatoio interrato o fuori terra ecc.. e la tipologia di monitoraggio viene effettuato all'intercapedine
	<input type="checkbox"/> Presenza di bacino di contenimento al coperto	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare la % di contenimento rispetto al contenitore. Se contiene materiali corrosivi indicare se presente/assente la resinatura anti corrosiva
	<input type="checkbox"/> Presenza di bacino di contenimento senza copertura	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare la % di contenimento rispetto al contenitore e la metodologia di asportazione delle acque meteoriche (rimandando anche ad una procedura). Se contiene materiali corrosivi indicare se presente/assente la resinatura anti corrosiva
	<input type="checkbox"/> Presenza di cordolo	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Ad es. utilizzo dei dorsi di mulo per confinare un'area
	<input type="checkbox"/> Pozzetti a tenuta	<input type="checkbox"/> Integro	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Si	Indicare le modalità di

Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
	stagna per la raccolta degli sversamenti	<input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> no	svuotamento
	<input type="checkbox"/> Presenza di indicatore di livello	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Presenza di allarme di livello	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Presenza di indicatore di livello allarmato con segnale inviato in sala controllo	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
Pavimentazione	<input type="checkbox"/> Terreno battuto		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in cls	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in asfalto	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Pavimentazione in ghiaia		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> autobloccanti	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Sistema di raccolta di eventuali sversamenti	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Indicare se presente un impianto di

Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza	Procedura, istruzione operativa, linea guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note
	sulla pavimentazione	<input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente			depurazione, una valvola per intercettare gli sversamenti ecc..
	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
Manipolazione e movimentazione	<input type="checkbox"/> Dosaggio manuale	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> Dosaggio automatico	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Travaso manuale	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> Travaso automatico	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> Condotte interrate	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la stratigrafia o fare riferimento al paragrafo 3b
	<input type="checkbox"/> Condotte fuori terra	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	Esplicitare la pavimentazione
	<input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> Integro <input type="checkbox"/> Non integro <input type="checkbox"/> Efficiente <input type="checkbox"/> Non efficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> no	

Tabella 3 – misure di protezione

Sulla base di quanto sopra riportato, si dovranno descrivere le circostanze in cui potrebbero verificarsi immissioni nel suolo e/o nelle acque sotterranee e si dovrà valutare l'effettiva possibilità che tali immissioni abbiano luogo, con l'identificazione delle sostanze che verrebbero immesse nell'ambiente.

A titolo indicativo e non esaustivo, le circostanze in cui potrebbero verificarsi tali situazioni sono:

- incidenti/inconvenienti, ad esempio il ribaltamento di un'autocisterna nella viabilità interna del sito, rottura di recipienti, perdite da serbatoi sotterranei, rottura di una guarnizione, scarico accidentale, perdite da rotture dei condotti di scarico, incendio, ecc.;
- operazioni di routine, ad esempio sgocciolamenti durante la consegna o dai raccordi delle tubature, piccole fuoriuscite durante la decantazione o il trasferimento di prodotti, perdite da condotti di scarico rotti o bloccati, crepe nei terreni pavimentati, ecc.;

V. FASE 4: conclusioni

Al termine delle valutazioni di cui alla fase 3 il Gestore deve trarre le conclusioni tenendo conto che:

- per le sostanze pericolose con stato fisico "solido" si può concludere che non esiste la possibilità di contaminazione di suolo e/o acque sotterranee se le stesse vengono contenute mediante adeguati sistemi di contenimento per il loro recupero in caso di perdita accidentale (fase 3-c, in particolare pavimentazione, strutture per il loro contenimento, procedure in atto per il loro contenimento o raccolta in caso di sversamento ecc.);
- se la valutazione complessiva delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose usate e/o prodotte in quantità superiori alle soglie di cui sopra, delle caratteristiche del suolo e/o delle acque sotterranee del sito e delle misure di gestione adottate porta ad escludere la reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee, la relazione di riferimento non è richiesta.

Sulla base delle predette conclusioni, il Gestore avrà quindi due possibilità:

- dichiarare di non dover presentare la relazione di riferimento in quanto non sussiste una reale possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose indagate;
- dichiarare di dover presentare la relazione di riferimento in quanto alcune delle sostanze pericolose indagate nella verifica di sussistenza sono risultate essere "pertinenti". A tal fine il Gestore dovrà elaborare una tabella riportante solamente le sostanze pericolose pertinenti, come di seguito indicato:

n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	Stato fisico	Indicazioni di pericolo	Quantitativi	Classe DM 272/14
1	Aldeide	Formaldeide	50-00-0	Liquido	H351, H312, H319, H315, H332, H302, H335, H317		1

Tabella 4 – elenco delle sostanze pericolose pertinenti